

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2245-B</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, COMUNICAZIONI, MARINA MERCANTILE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 20 giugno 1956*

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 17 luglio 1956 (Stampato n. 1563)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 luglio 1956*

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

In deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

*Identico.*

Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:

a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo *A*, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:

1°) abbiano svolto per almeno cinque anni attività professionale;

2°) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attività professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'età di quarantacinque anni.

Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere *a*) e *b*) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo *A* è cumulabile con quello dell'attività professionale.

ART. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente dovrà essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera *b*) n. 2.

ART. 2.

*Identico.*